



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

84/18

DECRETO DIRIGENZIALE N. 257 /DA del 19 MAG 2023

Oggetto: Contenzioso **TORRE Giuseppina** c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione Sentenza 1140/2021 del G.d.P. di Messina e pagamento spese legali al distrattario **avv. Antonino Casdia**.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina , RG 4154/2018, tra le parti Torre Giuseppina Cod.fisc. TRRGPP82H57A638E c/C.A.S. , è stata emessa la Sentenza N. 1140/2021 del 7/12/2021 notificata in forma esecutiva il 27/4/2023 che prevede il pagamento della somma di € 3.053,49 oltre interessi e rivalutazione in favore della Sig.ra Torre Giuseppina nonché il rimborso delle spese legali di € 1.335,00 oltre accessori , come da conteggio in calce, da distrarsi a favore del legale avv. Antonino Casdia per una spesa complessiva di € 5.303,22;

Che con PEC del 27/4/2023 il legale della Sig.ra Torre, Avv. Cosimo Messina, ha comunicato i codici IBAN dei beneficiari nonché il regime fiscale dell'avv. Casdia non più iscritto all'Albo e come tale non è più soggetto né ad IVA né a CPA ma solo a Ritenuta d'acconto ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 5.303,22 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1140/2021 del Giudice di Pace di Messina, che si allega, il pagamento in favore della Sig.ra Torre Giuseppina cod. fisc. TRRGPP82H57A638E la somma complessiva di € 3.787,47 mediante accredito sul c/c IBAN IT30W 03062 34210 000001 340210 alla stessa intestato;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento a favore del distrattario Avv. Antonino Casdia cod. fisc. CSDNNN59C24A638V con studio in Messina Via Università n. 8, della somma di € 1.515,75 esente IVA ma soggetto a Rit.acc., come da conteggio in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT91U 03069 82072 100000 003770 allo stesso intestato.

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti*



Il Dirigente Amministrativo




*Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino*



Sentenza 1140/2021 Giudice di Pace di Messina	
Avv. Antonino Casdia	

Spese non impon.	€ 130,00
Onorari	€ 1.205,00
Spese generali	€ 180,75
CPA	0
Tot. Imponibile	€ 1.385,75
IVA 22%	€ 0,00
Tot. Fattura	€ 1.515,75
Ritenuta d'acconto 20% su € 1385,75	€ 277,15
Netto da liquidare	€ 1.238,60

PEC

• Tipo E-mail PEC
 Da - - < avvcosimomessina@pec.giuffre.it >
 A caspec - < autostradesiciliane@posta-cas.it >
 Oggetto sentenza n. 1124/21 Giudice di Pace di Messina

F/As. 84/18

Giovedì 27-04-2023 17:42:28

In nome e per conto del Dott. Avv. Antonino Casdia mi prego inviarVi copia della sentenza emessa dal G.d.P. di Messina con i relativi conteggi relativi ad interessi, rivalutazione e spese legali.

Preciso che le spese legali sono state calcolate al netto di IVA e CPA in quanto il collega non è più iscritto all'Albo ed alla Cassa Forense.

Le somme da liquidare sono le seguenti:

sorte capitale	€. 3.053,49
rivalutazione	€. 439,70
interessi	€. 294,28
TOTALE	€. 3.787,47

Spese legali, come da proposta di parcella in allegato, da pagare distrattariamente al Dott. Casdia €. 1.238,60 al netto di r.a.

In attesa dei relativi pagamenti (per la sorte è possibile bonifico sulle seguenti coordinate IBAN
 IT30W0306234210000001340210 Banca Mediolanum c/c Torre Giuseppina, per le spese legali bonifico sulle seguenti coordinate IBAN IT91U030698207210000003770 c/c Intesa San Paolo c/c Antonino Casdia) colgo l'occasione per porgere cordiali saluti

Allegati:

sentenza114021.pdf CCF27042023_00001.pdf CCF27042023_00002.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Consorzio per le
 AUTOSTRADE SICILIANE
 Prot. 12838
 del 27-04-2023 Sez. A





N. 110/11 R. Sest.
N. 4154/19 R.G.
N. 7346/11 R.G.
N. 844/11 C.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Dr.ssa Maria Angela Caputo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1^o grado n. 4154/2018 R.G. avente ad oggetto: Risarcimento danni da cose in custodia, vertente

TRA

TORRE Giuseppina, C.F.: TRRGPP82H57A638E, nata a Barcellona (ME) il 17.06.1982 ed ivi residente alla Via S. Crinò n. 34, effettivamente domiciliato in Messina, Via Università n. 8 (c/o Studio De-Luca Manao), recapito professionale dell'Avv. Antonino Casdia (PEC: antonino.casdia@cert.ordineavvocatibarcellona.it), che la rappresenta e difende per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

- attrice -

E

Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.F. e P.IVA: 01962420830) in persona del Presidente p.t. Avv. Francesco Restuccia, con sede in Messina, C.da 'Scoppo, rappresentato e difeso per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore datata 20.01.2020 dall'Avv. Antonio Giovanni Petronaci (PEC: antonio.petronaci@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto in Bronte (CT), Via Alessandro Magno, 10

- convenuto -

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

CONCISI MOTIVI DELLA DECISIONE

La Signora Torre Giuseppina, con atto di citazione ritualmente notificato il 22.10.2018, ha convenuto in giudizio, avanti a questo giudice di pace, il Consorzio per le Autostrade Siciliane, per ottenere un risarcimento danni per lesioni derivato da cose in custodia, esponendo che in data 05.03.2010, verso le ore 22,30, mentre percorreva alla guida della propria autovettura Peugeot tg. CY0058R, ad andatura consentita dalla legge, l'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza del Km 22/020, ed

esattamente verso la fine della galleria "Villafranca", a causa di un grosso dissesto del manto stradale, largo circa due metri, non segnalato, né prevedibile, anche a causa della scarsa luminosità della galleria, e coperto da una pozzanghera d'acqua dovuta ad infiltrazioni dalla volta della galleria, aveva perso il controllo del mozzo, che si capovolgeva ed andava a sbattere contro ostacoli fissi, riportando -in conseguenza dell'occorso sinistro- danni al mezzo e danni fisici.

Sul posto, a seguito dell'incidente, era intervenuta la Polizia stradale, redigerido rapporto, mentre era stata trasportata in ambulanza all'Ospedale di Messina, laddove le venivano riscontrate lesioni, poi guarite con postumi invalidanti.

L'attrice esponiva, peraltro, di aver incato un altro giudizio in relazione al medesimo sinistro per i danni al mezzo contro il CAS, ottenendone la declaratoria di totale responsabilità in ordine alla causazione dell'evento lesivo e la condanna al risarcimento danni, con sentenza n. 8483/2012 passata in giudicato; una volta consolidatosi i postumi invalidanti, si vedeva dunque costretta ad intraprendere il presente giudizio, essendo rimasta incolta sia la richiesta risarcitoria per i danni alla persona inviata il 14.11.2013 con raccom. a.r. ricevuta l'01.12.2014 e sia l'invito alla negoziazione assistita del 05.02.2018.

Chiedeva -quindi- di essere risarcita per le lesioni riportate nell'occorso sinistro e per i derivati postumi invalidanti, con interessi e rivalutazione monetaria, nella misura complessiva di euro 5.000,00, ossia nei limiti della competenza per valore dell'editto giudice di pace.

Costituendosi in giudizio, il CAS eccepiva in via preliminare la prescrizione bienalio per il risarcimento del danno prodotto da circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 2847 c.c. e l'essenza di altri interruttivi di tale termine e, in subordine, l'intervenuta prescrizione quinquennale del risarcimento ai sensi dell'art. 2847, 3^o comma, c.c.:

Contestava -quindi- la ricollegabilità dei lamentati postumi invalidanti al descritto sinistro nonché il *quantum* della protesa risarcitoria, concludendo per il rigetto della domanda attore.

In corso di causa veniva disposta CTU medico-legale.

La causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 28.09.2021.



Preliminarmente va dichiarata la competenza per valore di questo giudicante, avendo l'attrice dichiarato di voler contenere la domanda risarcitoria entro i limiti della competenza valoriale del Giudice di Pace.

Ancora in via preliminare, vanno disattese le formulate eccezioni di prescrizione.

A tal proposito giova chiarire che non si verte propriamente in tema di danno da circolazione stradale, bensì più esattamente in tema di danno (lesioni e postumi invalidanti) derivato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice ricondotto la verificazione del lamentato danneggiamento all'infelice strada presente sulla sede autostradale (dissesto del manto stradale, coperto da pozzanghera d'acqua dovuta ad infiltrazioni dalla volta della galleria dell'autostrada A/20), e tale tipologia di danno è soggetta a prescrizione quinquennale.

Ad ogni modo, avendo l'attrice avanzato la richiesta risarcitoria per il danno da lesioni ex art. 2051 o 2043 c.c. già con raccata a.r. nell'anno 2014, nessun termine di prescrizione quinquennale può dirsi maturato.

Nell'incerto, la domanda risarcitoria è fondata ed è accogliibile.

Dando per acciato -in quanto risulta incontestato- che la sentenza pronunciata tra le parti nel (diverso) giudizio vertente sul risarcimento dei danni al mezzo sia passata in giudicato, essa indubbiamente contiene l'accertamento della responsabilità del sinistro verificatosi in data 05.03.2010, verso le ore 22.30, sull'autostrada A/20, che ha coinvolto la Sig.ra Giuseppina Torre, che si trovava alla guida della propria autovettura Peugeot 206 tg. CY005SR.

Risultano pertanto incontestate anche la verificazione, le modalità e la dinamica dell'incidente così come descritte nell'atto introduttivo del giudizio, non avendo il CAS declinato la propria responsabilità ex art. 2051 c.c. in ordine all'accadimento lesivo così come rappresentato ed ad esso addebitato quale ente gestore dell'autostrada A/20, ma estendendosi limitato unicamente a contestare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dall'attrice e il sinistro di che trattasi e la misura del risarcimento, richiesto.

La presenza della pozzanghera d'acqua all'interno della galleria autostradale, dovuta da infiltrazioni d'acqua della volta della galleria Villafranca, peraltro trova anche obiettiva conferma nei rilievi tecnici eseguiti dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell'incidente a distanza di poco tempo rispetto alla verificazione dell'evento (entro una ventina di minuti).



Nessun dubbio, quindi, sussiste in ordine all'asscrivibilità della responsabilità del sinistro che ha coinvolto la Signa Torre Giuseppina al Consorzio per le Autostrade Siciliane, soggetto a cui notoriamente spetta la custodia delle autostrade siciliane e, in particolare, dell'IA/20 Palermo-Messina: e, una volta che il danneggiato abbia provato il nesso causale e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia, spetta al custode di provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti d'imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il prodotto nesso di causalità, vale a dire spetta al custode di fornire la prova positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avendo impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (ex multis, Cass. 29.07.2016 n. 18761).

Ciò in quanto il custode è responsabile oggettivamente sulla scorta del mero rapporto di custodia, a prescindere della colpa e della diligenza nel sorvegliare il bene, poiché, esercitando il potere di fatto sulla cosa, può adottare tutte quelle cautele necessarie, nei limiti del possibile, ad evitare quei danni prevedibilmente derivabili dalla cosa in custodia.

Ma il C.A.S. non solo non ha provato il fortuito, non lo ha neppure dedotto.

Quanto al collegamento tra lesioni lamentele ed evento lesivo, nessun dubbio vi è a riguardo alla luce della documentazione versata in atti: è evincibile per *tabulas* che la Signa Torre in seguito al sinistro occorso sull'autostrada PA-ME sia stata trasportata dapprima all'Ospedale Piemonte, per poi essere ricoverata presso l'unità operativa di Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico S. Martino di Messina, con diagnosi di "Esorazione con perdita di sostanza cutanea gomito sinistro in paziente allergico".

E, per la nominata CTU, tale diagnosi risulta compatibile col sinistro per cui è causa e – per come riferito dalla stessa autrice nel corso delle operazioni di consulenza – col corretto uso della cintura di sicurezza in fase di guida.

Per la quantificazione dei lamentevoli danni si doveva tener conto delle conclusioni cui è giunta la CTU, specialista in medicina legale, la quale, sulla base degli atti e della documentazione medica prodotta, dei dati anamnestici assunti e di quelli clinici obiettivati nel corso delle operazioni di consulenza, valutati secondo criteri medico-legali, ha ritenuto che la lesione riportata dall'utente in conseguenza dell'evento lesivo occorso abbia comportato un periodo d'invalidità temporanea assoluta di gg. 6 e d'invalidità parziale di gg. 66 (di cui 18 al 75%, 17 al 50% e 21 al 25%); sono inoltre residuati osuti invalidanti a carattere permanente, tenuto conto del residuo edito



cicatrizzata al gomito sinistro, con persistente ritenzione di corpo estraneo, comportante un pregiudizio estetico di modesta entità e possibili manifestazioni disesetiche locoregionali, valutabili - secondo i parametri tabellari previsti dalla legge - nella misura del 2%.

Per cui, tenuto conto dell'età della danneggiata al tempo dell'evento lesivo, (28 anni) e delle tabelle di liquidazione temporaneamente applicabili, all'attrice spetta il pagamento da parte del convenuto delle seguenti somme.

- per IP ————— euro 1.481,10

- per ITT ————— complessivi euro 1.294,80

per un totale di euro 2.778,90, che va arrotondato del 10 % ad euro 3.053,49, tenuto conto delle sofferenze psicologiche e fisiche della danneggiata, a cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi da calcolarsi secondo il seguente criterio: l'importo complessivamente assegnato a Torna Giuseppina va rivalutato dalla data di verifica dell'evento lesivo a quella della pubblicazione della sentenza in base agli Indici ISTAT, costituendo debito di valore; occorrerà poi devalutare tale somma alla data dell'evento lesivo (5.3.2010) e su tale somma, via via rivalutata anno per anno, potranno aggiungersi gli interessi compensativi nella misura, legata, presumendosi che la disponibilità di denaro avrebbe consentito alla danneggiata un vantaggio.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in misura media secondo i parametri temporaneamente applicabili come da dispositivo, con distruzione a favore del difensore dell'attrice che in atti si è dichiarato anticipatario.

Le spese di CTU medico-legali, già liquidate con separato provvedimento, vanno posta definitivamente a carico del convenuto soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, Dott.ssa Maria Angela Caputo, definitivamente decidendo nella causa n. 4154/2018 r.g., ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa disattesa o respinta, così provvede:

- Dichiara il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), in persona del legale rapp. p.t., responsabile -ai sensi dell'art. 2051 c.c.- del dritto occorso all'attrice Torna Giuseppina e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore della suonominata, a titolo di risarcimento del danno biologico subito, della somma complessiva di euro 3.053,49, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria su tale importo da

calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva; il tutto nel limite della competenza
valoriale del Giudice di Pace valevole in tema di danno da cose in custodia.

- Condanna il convenuto C.A.S. (Consorzio per le Autostrade Siciliane), in persona del
legale rappresentante p.t., alla liquidazione delle spese processuali a favore dell'atrice
liquidandole in complessivi euro 1.335,00, di cui euro 130,00 per spese vive ed euro
1205 per compensi difensionali, oltre rimborso spese generali al 15% sui compensi
liquidati, IVA - se dovuta - e CPA come per legge, e con distrazione a favore
dell'anticipatario Avv. Antonino Cusidio.


- Pone le spese di CTU in via definitiva a carico della parte risultata soccombente.

Così deciso in Messina, il 07.12.2021

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Maria Angela Caputo

Copia conforme all'originale che si rilancia a richiesta
dell'Avv. Antonino Cusidio
per uso dei convenuti
Messina, li 71-2-22

L'Assistente Giudiziario



L'Assistente Giudiziario
Salvatore Strata

Agli 8000 lire a marche par ed. 6.80

71-2-23

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo della Sola Rivalutazione

Capitale Iniziale: € 3.053,49

Data Iniziale: 05/03/2010

Data Finale: 07/12/2021

Decorrenza Rivalutazione: Marzo 2010

Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2021

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice alla Decorrenza: 136,5

Indice alla Scadenza: 106,2

Raccordo Indici: 1,47

Coefficiente di Rivalutazione: 1,144

Totale Rivalutazione: € 439,70

Capitale Rivalutato (s.e.o): € 3.493,19

90%
28

348744

OK

Nome Torre Giuseppina
Indirizzo _____
C.A.P. _____ Città _____
Num. tel. _____ Prov. _____
C. f/P. IVA TRRGPP82H57A638E

Data 27.04.23

Prestazione	Competenze e onorari	Spesa imponibile 15%	Spese Esenti
sentenza n. 1140/12 Giudice di Pace di Messina	€ 1.205,00	€ 180,75	€ 130,00

CPA	Totale importo	€ 1.385,75
	4%	
IVA	Totale Imponibile	€ 1.385,75
	22%	
Rit Acc	Totale a Saldo	€ 1.385,75
	Spese esenti	€ 130,00
	-20%	-€ 277,15
	Totale da pagare	€ 1.238,60